

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1353-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 novembre 1973*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1973  
(V. Stampato n. 2561)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(RUMOR)

**dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

**dal Ministro della Marina Mercantile**

(PIERACCINI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

**e col Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 dicembre 1973*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo, con le seguenti modificazioni:

*Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:*

## Art. 5-bis.

« I termini stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, per la presentazione ai competenti Uffici del Genio civile delle domande e della documentazione intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, sono stabiliti, rispettivamente al 30 maggio 1974 e 30 ottobre 1974 ».

## Art. 2.

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dalle leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968, n. 403, prorogate dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1982.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico:*

*All'articolo 2 la cifra: 36,5 è sostituita dalla seguente: 47,7.*

*Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:*

## Art. 5-bis.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*